

## 2.0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Indicazioni alla stazione appaltante

Questa tipologia di affidamento fa riferimento ai seguenti codici CPV (Common procurement vocabulary): 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti; 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti;

### 2.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice.

#### 2.1.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia

Indicazioni per la Stazione appaltante

La Stazione appaltante, valutate le differenze del nuovo servizio rispetto a quello in essere, inserisce un tempo massimo per l'entrata a regime del servizio, stimato in base alle specificità dell'appalto.

A titolo indicativo:

1. 8 mesi per bacini di utenza fino a 50.000 abitanti
2. 12 me per boci era no50.0 Sano 250 00 bia
3. 18 mesi per bacini di utenza superiori a 250.000 abitanti

#### *Criterio*

1. Il servizio di raccolta prevede specifiche misure che:
  - Garantiscono il raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata indicata dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione nazionali di settore vigenti;
  - Mirano a raggiungere la conformità del rifiuto conferito con il relativo contenitore secondo il sistema di raccolta in atto (stradale, domiciliare ecc.);
  - Mirano a raggiungere la massima qualità possibile dei rifiuti raccolti per ogni frazione merceologica;
  - Mirano a evitare l'inquinamento inter-filiera, vale a dire il peggioramento della qualità della raccolta differenziata di una frazione di rifiuto a causa del conferimento di frazioni estranee (ad esempio, sacchetti in plastica compostabile utilizzati erroneamente per la raccolta della plastica);
  - Mirano a minimizzare gli abbandoni;<sup>[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99]</sup>Garantiscono il più facile accesso e fruizione da parte dell'utente, anche in riferimento a categorie sociali svantaggiate;
  - Garantiscono il massimo coinvolgimento degli utenti nel corretto conferimento dei rifiuti secondo la tipologia.
2. Il sistema di raccolta differenziata mira a raggiungere almeno i seguenti standard qualitativi:
  - a. Vetro:
    - da raccolta monomateriale: materiale conforme 97% in peso sul totale;
    - da raccolta multimateriale (vetro-metallo): materiale conforme 94% in peso sul
      - totale, al netto del metallo;
      - da raccolta multimateriale (vetro-metallo-plastica): materiale conforme 85% in peso

- sul totale, al netto di metallo e plastica;
- b. Plastica:
- da raccolta monomateriale: materiale conforme 85% in peso sul totale;
  - da raccolta multimateriale leggera (plastica-metallo): materiale conforme 75% in peso sul totale al netto del metallo;
  - 
  - da raccolta multimateriale pesante (vetro-metallo-plastica): materiale conforme 75% in peso sul totale, al netto di vetro e metallo;
- c. Carta e cartone da raccolta monomateriale:  
Raccolta selettiva (carta e cartone vengono raccolti separatamente): materiale conforme 98% in peso sul totale  
Raccolta congiunta: materiale conforme 97% in peso sul totale
- d. Metalli (ferrosi e non ferrosi) monomateriale: materiale conforme 95% in peso sul totale;
- e. Frazione organica dei rifiuti urbani: materiale conforme 95% in peso sul totale.
- Si intende "conforme" il materiale oggetto di raccolta differenziata depurato dalla frazione estranea (f.e.) rispetto a tale materiale.

3. L'affidatario, per tutta la durata dell'affidamento e per ogni frazione di cui al precedente punto 2, attua un piano di controllo del materiale derivante dalla raccolta differenziata anche mediante analisi merceologiche, da effettuare sul materiale tal quale, prima dell'ingresso a eventuali impianti di selezione o a impianti di destino delle diverse frazioni merceologiche. Per quanto riguarda la frazione organica, i controlli vengono programmati ed effettuati secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 123 "Metodo di prova per la determinazione della qualità del rifiuto organico da recuperare attraverso i processi di digestione anaerobica e compostaggio". Il piano di controllo comprende l'analisi merceologica a campione sul rifiuto urbano residuo, con cadenza almeno semestrale e per l'intera durata del contratto, da effettuarsi in differenti periodi dell'anno e secondo la stagionalità, al fine di determinare la composizione merceologica del rifiuto urbano residuo adottando la metodologia di analisi di ANPA (ANPA, Analisi merceologica dei rifiuti urbani Rassegna di metodologie e definizione di una metodica di riferimento, RTI CTN\_RIF 1/2000). Le analisi merceologiche sono effettuate in contraddittorio, con la presenza obbligatoria di un rappresentante della stazione appaltante (o suo delegato) e di un rappresentante dell'affidatario. Di ogni analisi merceologica viene, seduta stante, redatto apposito verbale dal quale risultino la data della verifica e gli esiti ponderali delle analisi e di ogni altro dato ottenibile empiricamente.

4. In caso di non raggiungimento degli obiettivi di cui al suddetto punto 2, l'affidatario propone e attua, in accordo con la stazione appaltante, un programma di miglioramento del sistema di raccolta mirato a ridurre le quantità di materiale non conforme, ad esempio ottimizzando la distribuzione dei cassonetti (in caso di raccolta stradale), aumentando la frequenza di raccolta, rafforzando il piano di controllo dei conferimenti, adeguando il piano di comunicazione per le utenze e quanto altro ritenuto necessario.

5. Il piano di controllo del materiale derivante dalla raccolta differenziata è coerente con il piano di controllo della conformità dei conferimenti di cui al criterio "2.1.11 - Piano di controllo della conformità dei conferimenti" del presente capitolo.

Criterio:

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è articolato a seconda del bacino di utenza o della densità abitativa, della conformazione urbanistica, delle caratteristiche morfologiche del

territorio sul quale erogare il servizio (zone montane, zone rurali, aree urbane ad alta densità o a bassa densità, aree e centri turistici ecc.) e, almeno per il rifiuto urbano residuo, permette l'identificazione dell'utenza e, nel caso di applicazione di tariffa puntuale, misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017<sup>[1]</sup>. La misurazione/contabilizzazione del rifiuto urbano residuo può non essere effettuata nei territori in cui la quantità di RUR prodotta procapite/anno sia inferiore a 80 kg.

2. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani riguarda almeno le frazioni merceologiche indicate dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006, in particolare:

- con il sistema di raccolta stradale, domiciliare oppure misto: carta/cartone, metalli (ferrosi e non ferrosi), plastica, vetro, rifiuti organici, tessili e rifiuto urbano residuo (RUR). Solo plastica, vetro, metalli (ferrosi e non ferrosi) possono essere raccolti eventualmente in combinazione tra di loro (multimateriale pesante o leggero).

- le altre frazioni vengono raccolte presso i Centri di raccolta

3. In aggiunta al conferimento presso i centri di raccolta (fissi o mobili), è garantito:

- Il ritiro domiciliare degli ingombranti;
- Il ritiro domiciliare di RAEE originati dai nuclei domestici e dei RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici (RAEE Dual Use)' (R1, R2 e R3, nonché R4 di dimensioni oltre i 50 cm di lato).

Inoltre, in aggiunta al conferimento presso i presidi di cui al criterio "2.1.10 Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso" e a quanto previsto dalle norme di settore, viene effettuata la raccolta anche tramite l'installazione di contenitori presso i luoghi pubblici o aperti all'uso pubblico, preferibilmente presidiati e ad alta frequentazione, indicati nella documentazione di gara, di:

- Pile e accumulatori portatili;
- Farmaci scaduti;
- Oli e grassi vegetali e animali;
- cartucce e toner esausti senza elettronica a bordo;
- RAEE del raggruppamento R4 e R5 solo in aree presidiate.

I contenitori vengono svuotati secondo modalità di raccolta periodiche da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere prodotti dall'utenza o, in alternativa, a chiamata in modo da ottimizzare i giri di raccolta. I nuovi contenitori sono conformi ai criteri di cui al capitolo 4. "Fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani" del presente \*documento.

E reso disponibile un servizio per piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto a matrice compatta esclusivamente attraverso l'istituzione di un servizio di ritiro domiciliare su richiesta e a chiamata, nel rispetto delle indicazioni e di specifici protocolli regionali condivisi con il competente Servizio Sanitario Locale, anche declinati secondo criteri quantitativi (ad esempio mediante preparazione e imballaggio da parte dell'utente per piccole quantità o mediante rimozione da parte di operatori specializzati su grandi coperture), ed entro dei limiti massimi di richiesta di servizio (es. 200 kg/anno per utenza).

1. La frequenza di raccolta del rifiuto urbano residuo, in caso di modalità di raccolta domiciliare (porta a porta) è inferiore o al massimo uguale a quella del rifiuto organico; in caso di modalità di raccolta stradale è garantito un numero di contenitori (cassonetti) dedicati a ciascuna frazione di raccolta differenziata uguale o maggiore in capacità di quelli dedicati al rifiuto urbano residuo anche al fine di creare punti di raccolta completi che consentano il conferimento delle principali frazioni di rifiuto. In determinate situazioni territoriali,

se debitamente motivata o supportata da esperienze o sperimentazioni che confermino l'efficacia e l'economicità di soluzioni alternative, è possibile una deroga a tale vincolo.

2. Il servizio di raccolta è garantito secondo standard modulari capaci di rispondere ai maggiori flussi di rifiuto prodotto e conferito derivanti dai flussi turistici, mantenendo analoghi standard qualitativi (percentuale minima di raccolta differenziata e alta qualità dei rifiuti raccolti).

#### Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni rese dall'affidatario nel rapporto di cui al criterio "2.1.17 - Rapporto annuale".

#### 2.1.3 Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi occasionali e temporanei

##### Indicazioni per Stazione appaltante

La documentazione di gara deve fornire l'indicazione delle manifestazioni e degli eventi pubblici programmati per cui l'affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti ovvero indica il numero massimo di manifestazioni ed eventi pubblici per i quali l'affidatario è tenuto a garantire il servizio e ne indica la tipologia e il numero di visitatori previsto.

##### Criterio

In occasione delle manifestazioni e degli eventi pubblici autorizzati dall'autorità competente (salvo diverse disposizioni di ordine pubblico) viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti, con standard qualitativi comparabili a quelli del servizio ordinario, garantendo la raccolta differenziata almeno delle seguenti frazioni:

- Carta e cartone (monomateriale)
- Plastica, metalli (ferrosi e non ferrosi) e vetro

(monomateriale o in combinazione tra loro)

- Rifiuto organico<sup>[1]</sup> Rifiuto urbano residuo e rifiuti da prodotti

da fumo

Ogni contenitore dedicato per ciascuna tipologia di raccolta dovrà essere facilmente riconoscibile e visibile e opportunamente segnalato da adeguata informazione (adesivi, pittogrammi, loghi, riferimenti per ulteriori informazioni), eventualmente anche con messaggi di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e comportamenti sostenibili.

#### Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti mediante le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel rapporto di cui al criterio "2.1.17

Rapporto annuale".

#### 2.1.4 Raccolta di rifiuti nei mercati

##### Indicazioni per Stazione appaltante

La documentazione di gara deve fornire l'indicazione dei mercati fissi, temporanei e periodici per cui l'affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti specificando le aree interessate e il numero di operatori suddivisi per tipologia merceologica di vendita. La stazione appaltante fornisce altresì indicazione circa il sistema di recupero delle cassette in plastica, legno e polistirene espanso e indica se la raccolta delle stesse dovrà essere effettuata separatamente o in combinazione.

##### Criterio

1. Nei mercati fissi espressamente indicati nella documentazione di gara, viene svolto il servizio di raccolta differenziata, con gli stessi standard qualitativi del servizio ordinario, predisponendo in loco i contenitori e la cartellonistica necessari. Tale raccolta riguarda almeno le seguenti frazioni:

- Carta e cartone (monomateriale)
- Plastica, metalli (ferrosi e non ferrosi) e vetro

(monomateriale o in combinazione tra loro) Rifiuto organico

- Rifiuto urbano residuo e rifiuti di prodotti da fumo  
- Cassette in plastica, cassette in legno, cassette in polistirene espanso separatamente o in combinazione tra loro secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

2. Nei mercati temporanei e periodici espressamente indicati nella documentazione di gara, viene svolto il servizio di raccolta differenziata, con gli stessi standard qualitativi del servizio ordinario, predisponendo in loco i contenitori e la cartellonistica necessari a fornire un servizio dedicato adeguato. Tale raccolta riguarda almeno le seguenti frazioni:

- Carta e cartone;
- Plastica, metalli (ferrosi e non ferrosi) e vetro

(monomateriale o in combinazione tra loro);

- Rifiuto organico;
- Rifiuto urbano residuo e rifiuti di prodotti da fumo;
- Cassette in plastica, cassette in legno, cassette in

polistirene espanso (ad esclusione di quelle utilizzate per il contenimento del pesce) separatamente o in combinazione tra loro secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel rapporto di cui al criterio "2.1.17 - Rapporto annuale".

L'affidatario fornisce un servizio di supporto all'autocompostaggio degli scarti organici che

a. La rilevazione delle utenze che praticano l'autocompostaggio (tramite compostiera fornita o meno dall'affidatario, cumulo, buca o altro sistema), la comunicazione dei nominativi all'ente competente ai fini della loro registrazione (ad es. anagrafe compostatori) e per la concessione delle riduzioni tariffarie previste.

b. La realizzazione di seminari informativi/formativi con periodicità e durata indicati nella documentazione di gara rivolti agli utenti e tenuti da docenti qualificati.

c. La redazione e la diffusione ai potenziali interessati di materiale informativo (ad es. brochure, sezione del sito web ecc.) riguardante l'autocompostaggio, le modalità di registrazione all'autocompostaggio, la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani

d. La distribuzione di compostiere in comodato d'uso gratuito, o con altra modalità preferibilmente agevolata, alle utenze che ne facciano richiesta.

La pubblicazione (anche su sito internet) e la divulgazione di una guida sulle corrette modalità per effettuare l'autocompostaggio fornendo indicazioni specifiche su come gestire le diverse tipologie di imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432 e di manufatti conformi alla norma UNI EN 14995.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi, documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni rese dall'affidatario nel rapporto di cui al criterio "2.1.17 - Rapporto annuale".

#### 2.1.8 Compostaggio di comunità

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica nei territori in cui si intenda promuovere il compostaggio di comunità.

Tale sistema di gestione della frazione organica può essere applicato in particolare in contesti territoriali a bassa densità abitativa (es. zone rurali o montane) o in territori che non hanno facile accesso a impianti di trattamento del rifiuto organico (es. piccole isole).

I documenti di gara includono indicazioni circa le potenziali utenze interessate al compostaggio di comunità (ad es. mense, condomini, mercati coperti, scuole ecc.) e dettagli in merito al numero e alla durata di seminari informativi e al numero minimo di corsi obbligatori per i conduttori che la Stazione appaltante ritiene opportuno rendere disponibili.

I rifiuti avviati al compostaggio di comunità sono conteggiati nella quota di raccolta differenziata.

#### Criterio

L'affidatario fornisce un servizio di supporto al compostaggio di comunità degli scarti organici che comprende:

- a. La realizzazione di seminari informativi di numero e durata indicati nella documentazione di gara rivolti agli utenti, tenuti da docenti qualificati.
- b. L'organizzazione del corso obbligatorio, tenuto da docenti qualificati, di almeno 8 ore per i conduttori delle apparecchiature per il compostaggio di comunità, così come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016 n.2661, secondo quanto indicato dalla documentazione di gara.
- c. La redazione e la diffusione ai potenziali interessati di materiale informativo (ad es. brochure, sezione del sito web ecc.) riguardante il compostaggio di comunità, le modalità di registrazione al servizio, l'eventuale riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.
- d. La distribuzione di una guida sulle corrette modalità per effettuare il compostaggio di comunità con particolare riguardo alle metodologie più appropriate, al tipo di sacchetti eventualmente da utilizzare compatibili con il tipo di compostiera utilizzata e al corretto conferimento degli imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432 e dei manufatti conformi alla norma UNI EN 14995.

#### Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto, del criterio, attraverso opportuna documentazione che descriva il servizio fornito e mediante le informazioni rese dall'affidatario nel rapporto di cui al criterio "2.1.17 - Rapporto annuale".

#### 2.1.9

Sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani

Indicazioni per la Stazione appaltante

La documentazione di gara indica i presidi di cui al criterio "2.1.10 - Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso".

La Stazione appaltante, fermo restando l'indicazione di cui al sottostante punto 1, può prevedere che l'affidatario fornisca i sacchetti per la raccolta di organico, plastica e carta, conformemente ai criteri di cui al capitolo "4 - Fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani"; in ogni caso non è consentito l'uso di sacchetti per la raccolta del vetro. Gli oneri di distribuzione dei sacchetti, laddove prevista, sono sempre quantificati nella contabilità posta a carico del gestore del servizio. Resta la facoltà per la Stazione appaltante di

acquistare direttamente i sacchetti rispettando i criteri di cui al capitolo "4 - Fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani".

#### Criterio

1. Laddove tecnicamente possibile, sono privilegiati sistemi di raccolta dei rifiuti senza l'utilizzo di sacchetti usa e getta. In ogni caso il vetro è raccolto sempre senza l'utilizzo di sacchetti.
2. In ordine al principio di omogeneità tra contenitore e contenuto, il materiale dei sacchetti è lo stesso della frazione raccolta, al fine di ridurre l'inquinamento inter-filiera (sacchetti di carta riciclata per la carta, sacchetti di plastica riciclata per la plastica).
3. Tutti i sacchetti eventualmente distribuiti agli utenti sono conformi ai criteri del capitolo "4 - Fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani".
4. L'affidatario è tenuto a rendere disponibili, presso i presidi indicati nella documentazione di gara (ad es. centri di raccolta, centri per il riuso ecc.), i sacchetti di cui è prevista la fornitura.

#### Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni (quantità e tipologia dei sacchetti distribuiti) rese dall'affidatario nel rapporto di cui al criterio "2.1.17 - Rapporto annuale".

2.1.10 Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso

#### Indicazioni per la stazione appaltante

La stazione appaltante indica, nei documenti di gara, i centri di raccolta autorizzati in via ordinaria ai sensi dell'articolo n. 208 del d.lgs. 152/2006e i centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del d.lgs. 152/2006, e successive modifiche", le aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo, i centri di preparazione per il riutilizzo e i centri per lo scambio e il riuso già esistenti fornendo informazioni circa l'effettivo stato delle aree e degli stabili e il loro livello di conformità con la normativa, ivi comprese tutte le autorizzazioni, i titoli abilitativi, i manuali e procedure operative per la gestione degli stessi, nonché verifica l'idoneità degli spazi e la capacità ricettiva dei centri di raccolta, anche ai fini del conferimento dei RAEE.

Nella documentazione di gara la stazione appaltante fornisce un primo elenco di enti, associazioni ecc. che svolgono attività di scambio e riuso con cui l'offerente potrà eventualmente rapportarsi per iniziative di prevenzione dei rifiuti.

Le stazioni appaltanti prevedono, su aree messe a disposizione dalle stesse, l'allestimento di: aree dedicate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, che possono essere realizzate anche all'interno dei centri di raccolta ovvero, esclusivamente per i RAEE, nei centri di raccolta di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2014; la realizzazione di centri di preparazione per il riutilizzo; la realizzazione di centri per lo scambio e il riuso (di seguito centri per il riuso) ai sensi dell'articolo 181 comma 6 d.lgs. 152/2006, in adiacenza o all'interno dei centri di raccolta, laddove gli spazi lo consentano, ovvero in altre aree sul territorio.

I centri di raccolta e i centri per il riuso sono dimensionati, per numero e capienza, al bacino di utenza servito e strutturalmente configurati in modo da consentire un corretto afflusso delle utenze e da garantire la sicurezza degli stessi (es: entrata e uscita separati, rampe per agevolare la viabilità interna e il conferimento dei rifiuti ecc.).

Al fine di prevenire il consumo di suolo, i nuovi centri di raccolta, i centri di preparazione per il riutilizzo e i centri del riuso sono preferibilmente posizionati in capannoni preesistenti e non utilizzati nella piena disponibilità della stazione appaltante.

Le attività di manutenzione ordinaria dei centri di raccolta, ivi comprese le aree eventualmente predisposte per il deposito preliminare alla raccolta di rifiuti idonei per la preparazione al riutilizzo, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per il riuso sono a carico dell'affidatario e devono essere specificatamente quantificate nella contabilità posta a carico dello stesso. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono realizzati in accordo con la stazione appaltante e gli oneri derivanti vengono quantificati a misura sulla scorta delle effettive attività realizzate.

La stazione appaltante inserisce nella documentazione di gara il "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti/centri di raccolta" in modo tale da poter regolamentare il conferimento dei rifiuti per qualità e quantità, ovvero per ogni tipologia merceologica di rifiuto ammessa all'interno del centro di raccolta devono essere specificate le quantità massime giornaliera e annua conferibili.

#### Criterio

1. L'affidatario prevede adeguate misure e dispositivi anti-intrusione e di sorveglianza nei centri di raccolta, nei centri di preparazione per il riutilizzo e nei centri per il riuso.
2. È a carico dell'affidatario la manutenzione ordinaria dei centri di raccolta, ivi comprese le aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per il riuso. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono realizzati in accordo con la stazione appaltante.
3. I centri di raccolta sono aperti al pubblico in orari che tengono conto del numero e della tipologia delle potenziali utenze. Tali orari comprendono almeno metà della giornata del sabato e prevedono, cumulativamente tra tutti i centri di raccolta così come definiti all'articolo 2 del decreto di adozione dei presenti CAM, un'apertura non inferiore a:
  - 12 ore settimanali per bacini di utenza inferiori e/o uguali a 5.000 abitanti;
  - 24 ore settimanali per bacini di utenza compresi fra 5.000 e 20.000 abitanti;
  - 30 ore settimanali per bacini di utenza compresi tra 20.000 e 100.000 abitanti;
  - 38 ore settimanali per bacini di utenza superiori a 100.000 abitanti.Un'eventuale estensione degli orari di apertura cumulativi può essere prevista in relazione al loro dimensionamento e al modello di raccolta.

I centri del riuso prevedono un'apertura di almeno il 50% delle ore totali di apertura dei centri di raccolta, compresi quelli mobili, che interessano lo stesso bacino di utenza e qualora il soggetto gestore sia il medesimo.

4. Nei centri di raccolta sono previsti sistemi di identificazione del conferitore e la contabilizzazione complessiva della quantità (in peso, in volume ovvero numero e tipologia) di rifiuto conferito.
5. Presso i centri di raccolta sono messe a disposizione degli utenti: l'indicazione del numero verde e del sito web; l'elenco delle attività di formazione/sensibilizzazione programmate; l'elenco dei rifiuti ammessi e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti (ad es. attraverso video e altri strumenti informatici, cartellonistica o materiale cartaceo); le informazioni per effettuare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità nonché le informazioni sui centri per il riuso in esercizio.
6. Se non presenti appositi sportelli o distributori, presso i centri di raccolta, laddove gli spazi e le tecnologie lo consentano, è prevista anche la consegna agli utenti dei sacchetti per la raccolta differenziata, qualora la fornitura degli stessi sia prevista dal contratto, la consegna delle compostiere domestiche, il ritiro dei contenitori rotti in caso di raccolta porta a porta, nonché ogni altro servizio utile per una corretta raccolta dei rifiuti.
7. Laddove non abbia già provveduto la stazione appaltante, l'affidatario richiede i contenitori per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti (ad es. rifiuti di pile e accumulatori portatili, oli



alimentari e RAEE) ai sistemi di gestione individuali o collettivi dei rifiuti, sulla base degli accordi quadro nazionali, da posizionare nei centri di raccolta e presso i centri del riuso.

8. Nei centri di raccolta è sempre consentito, ai fini del conferimento dei RAEE, l'accesso sia da parte dei nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dai nuclei domestici esclusivamente per i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come definito dall'articolo 4 comma 1 lettera l) del decreto legislativo n. 49 del 2014, nonché l'accesso da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE per conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o in altri comuni previa convenzione o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio o in altri comuni previa convenzione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 49 del 2014. I conferimenti da parte di questi ultimi sono subordinati a specifica prenotazione.

9. Nei centri di raccolta è consentito il conferimento di tipologie di rifiuti urbani entro i limiti quantitativi indicati nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Oltre tale quota l'affidatario, in accordo con la Stazione appaltante, può autorizzare il conferimento in deroga dietro pagamento, da parte dell'utenza, di una specifica tariffa da concordare con la stazione appaltante stessa.

#### Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi e verifica di pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente a beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio nonché mediante le informazioni (quantità di rifiuti conferiti) rese dall'affidatario nel rapporto di cui al criterio "2.1.17 - Rapporto annuale".

#### 2.1.15 Informazione e sensibilizzazione degli utenti e nelle scuole

##### Indicazioni per la Stazione appaltante

Da applicare qualora non siano già previste campagne di sensibilizzazione di utenti, scuole e università, sufficientemente capillari e regolari, da parte della stazione appaltante o da altro ente/organizzazione preposto. La documentazione di gara indica i destinatari delle campagne di sensibilizzazione.

#### Criterio

1. In materia di informazione e sensibilizzazione degli utenti, oltre a quanto disciplinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, l'affidatario attua, in sinergia con eventuali campagne realizzate a livello nazionale o dalla stessa stazione appaltante, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti avvalendosi anche del supporto dei sistemi di gestione individuali e collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

2. Le azioni di informazione e sensibilizzazione sono dettagliate in un Piano di comunicazione, da aggiornare annualmente per tutta la durata del contratto, e sono coerenti con il contesto socio-territoriale di riferimento e funzionali al raggiungimento dei target progettuali. In particolare, nel piano di comunicazione annuale sono dettagliati puntualmente i quantitativi minimi previsti, ad esempio, il numero di manifesti, di visite scuole, incontri pubblici, opuscoli, spot, ecc. e sono rapportati al numero di utenze da coinvolgere;

3. Le campagne informative e di sensibilizzazione sono rivolte a:

a. Utenze con particolare focus alla prevenzione della produzione dei rifiuti;

b. Studenti delle scuole e delle università indicate nei documenti di gara per favorire le raccolte differenziate e le attività di compostaggio a scuola, nonché promuovere, nell'ambito dei

"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento", attività di riuso delle AEE usate in particolare con gli istituti tecnici e professionali.

4. Le campagne informative e di sensibilizzazione forniscono informazioni in merito a: prevenzione della produzione di rifiuti (con particolare attenzione allo spreco alimentare), destino delle frazioni differenziate e del RUR, per evidenziare l'utilità della raccolta differenziata, corrette modalità di conferimento dei rifiuti e suggerimenti su come aumentare la qualità della raccolta; corrette modalità di conferimento di particolari tipologie di rifiuti, quali almeno i rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni, pile e accumulatori portatili, farmaci scaduti, oli vegetali, oli minerali, abiti e tessuti, consumabili da stampa esausti, nonché ingombranti e RAEE; autocompostaggio e compostaggio di comunità; corretto uso dei sacchetti (ad es. uso di cartoni o sacchetti di carta per il conferimento della carta, evitare il conferimento della plastica in sacchetti in plastica compostabile, evitare il conferimento del vetro utilizzando sacchetti ecc.); eventuali sanzioni erogabili a fronte di comportamenti non regolamentari.

5. Le campagne informative e di sensibilizzazione sono effettuate da personale qualificato e si sviluppano lungo l'intera durata contrattuale, anche attraverso la ripetizione di singoli eventi specificamente progettati, e comprendono anche:

a. L'organizzazione di almeno una giornata ecologica all'anno caratterizzata da attività di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata nonché sul problema dell'abbandono dei rifiuti e del littering.

b. L'organizzazione di almeno un'iniziativa o un'attività comunicativa tematica nell'ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti;

c. Per i bacini di utenza sopra i 15.000 abitanti, almeno due giornate all'anno di visita ai centri di raccolta e/o agli impianti di trattamento (open day).

d. L'organizzazione di almeno un evento all'anno di sensibilizzazione circa le attività di compostaggio finalizzate alla valorizzazione della materia organica per la produzione di fertilizzante.

6. Il personale adibito alle attività di comunicazione possiede una comprovata formazione ed esperienza nel campo della comunicazione;

7. Il materiale eventualmente prodotto, cartaceo ed elettronico, è conforme ai requisiti previsti per gli ipovedenti, è realizzato in italiano e in altre lingue in relazione alla composizione linguistica della comunità di riferimento nonché in inglese nelle zone a forte attrazione turistica.

8. La documentazione cartacea realizzata è prodotta su carta certificata Ecolabel UE, o altre etichette equivalenti, o su carta conforme ai criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica.

9. Le attività di informazione e sensibilizzazione sono effettuate nel corso dell'intera durata contrattuale e sono intraprese entro sei mesi dall'avvio del contratto.

#### Verifica

L'affidatario presenta entro 60 giorni dall'aggiudicazione il Piano di comunicazione per il primo anno di attività, i successivi piani sono presentati a distanza di 1 anno dalla prima scadenza.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni (sintesi delle iniziative e delle campagne effettuate) rese dall'affidatario nel rapporto di cui al criterio "2.1.17 - Rapporto annuale".

Per quanto riguarda la carta l'affidatario presenta il certificato Ecolabel UE o altra certificazione equivalente ovvero quanto previsto dai CAM Carta per copia e carta grafica.

#### 2.1.16 Sistema informativo di monitoraggio

Indicazioni per la Stazione appaltante

La stazione appaltante effettua, preliminarmente alla redazione della documentazione di gara, una ricognizione rispetto a eventuali sistemi informativi di monitoraggio già in uso e alle eventuali banche dati che la stessa, o il gestore del servizio, è tenuto a compilare. Tale

ricognizione è necessaria al fine di evitare di creare un sistema informativo parallelo a eventuali sistemi già presenti e utilizzati ad es. la "Sezione nazionale del catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del d.lgs. 152/2006, la banca dati ANCI-CONAI, le banche dati delle Autorità d'ambito, le banche dati dei sistemi di gestione individuali o collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, il sistema ORSo, le banche dati regionali ecc.).

Qualora sia già presente un sistema per la raccolta dei dati, anche a livello regionale, la stazione appaltante prevede che l'affidatario integri o adegui il sistema informativo di monitoraggio in uso solo con i punti del presente criterio non già trattati dallo stesso.

Qualora non sia presente un sistema per la raccolta dei dati, il presente criterio è inserito nella sua interezza nella documentazione di gara.

In entrambi i casi è opportuno che la stazione appaltante preveda un tempo massimo dall'avvio del servizio, sulla base della sua complessità generale, entro cui l'affidatario dovrà realizzare ovvero adeguare il sistema informativo di monitoraggio.

#### Criterio

L'affidatario realizza, ovvero adegua, il sistema informativo di monitoraggio per l'acquisizione Ve. l'aggiornamento regolare dei dati e delle informazioni indicati ai seguend prizzato che n formato open data, affinché siano disponibili in un formato aperto e standardizzato che ne consenta alla stazione appaltante la libera consultazione, utilizzo e redistribuzione.

##### A. Dati e informazioni sul servizio:

a.

Utenze che praticano l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità;

b. Modalità di raccolta dei rifiuti per ambito territoriale;

c. Database/catasto contenitori (numero e tipologia), dettaglio per tipologia di dispositivo di identificazione (ad esempio etichetta, codice a barre, codice TAG

• RFID) e numero di interventi eseguiti (manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione);

d. Quantità e tipologia di sacchetti distribuiti per la raccolta dei rifiuti;

e. Attività della flotta:

- Numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità di raccolta;

- Manutenzioni effettuate sui mezzi;

- Rilevazione dei dati in merito ai percorsi effettuati (se attuato il sistema di tracciamento dei veicoli di cui al criterio premiante "2.2.18 - Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti";

f. Centri di raccolta e centri per il riuso:

- Numero di accessi totali mensili e quantità e tipologia di rifiuti conferiti, limitatamente ai rifiuti urbani;

- Quantità totale e tipologia dei beni conferiti nei centri del riuso gestiti o in convenzione;

- Misure e dispositivi anti-intrusione e di sorveglianza adottati;

- Accessi illegali registrati ai centri di raccolta e ai centri di riuso.

g. Qualità del servizio:

- Descrizione sintetica delle iniziative di informazione e delle campagne di sensibilizzazione effettuate in coerenza con il Piano di comunicazione.

- Eventuali altri dati sulla qualità del servizio richiesti da ARERA.

B. Dati sulla raccolta differenziata e sul recupero di materia a.

Quantità raccolte (peso o volume), dettagliate per tipologia di utenza (per le frazioni misurate in modo puntuale), per frazione (RUR e frazioni differenziate) e per modalità di raccolta, inclusi i rifiuti ingombranti raccolti con il ritiro domiciliare di cui al criterio "2.1.2 - Articolazione del servizio di raccolta", i rifiuti raccolti durante eventi occasionali e temporanei (dettagliati per frazione), i rifiuti

raccolti nei mercati regionali (dettagliati per frazione), i rifiuti galleggianti e spiaggiati;

b.

Percentuale di raccolta differenziata conseguita, determinata come indicato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016 e dalle indicazioni regionali di dettaglio;

C.

Quantità e tipologia di rifiuti abbandonati (peso o volume) e relativo costo di raccolta e smaltimento a consuntivo annuale;

d. Stima della quantità di rifiuti gestiti dall'autocompostaggio e dal compostaggio di comunità determinata sulla base di quanto stabilito dalla decisione (UE) 2019/1004 e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia;

E. Quantità di rifiuti, per ogni frazione, avviata a impianto di destinazione® (selezione, riciclaggio, recupero, e stoccaggio nonché impianti di smaltimento finale come discariche e inceneritori) e l'indicazione della eventuale presenza di convenzioni con uno o più sistemi di gestione, individuali o collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti con indicazione del soggetto destinatario dei corrispettivi (stazione appaltante, affidatario);

F. Qualità della raccolta differenziata (% materiali conformi e % frazione estranea) per ogni frazione merceologica con indicazione, laddove possibile, della valorizzazione economica del flusso (€/t) al netto dei costi di gestione della frazione estranea;

2. Il sistema informativo è progettato in accordo con la stazione appaltante con cui sono concordate puntualmente almeno le seguenti caratteristiche: tracciati record; flusso informativo; modalità di controllo di qualità dei dati raccolti; modalità di cessione dei dati a conclusione del contratto; interfaccia e interoperabilità con altri sistemi informativi.

3. Il sistema informativo consente al Direttore dell'esecuzione l'accesso da remoto per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati e lo scarico dei dati, nei vari formati per le varie applicazioni (office, GIS ecc.).

4. Il sistema informativo è soggetto a standard di sicurezza certificati e viene mantenuto in funzione per tutta la durata del contratto.

#### Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel rapporto di cui al criterio "2.1.17 - Rapporto annuale".

#### 2.2.8 Centri per lo scambio e il riuso e la preparazione al riutilizzo

##### Criterio

1. Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna a realizzare centri per lo scambio e il riuso, ai sensi dell'articolo 181 comma 6 del d.lgs. 152/2006, costituiti da spazi messi a disposizione della stazione appaltante idonei alla raccolta, ed eventualmente all'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente adatti al riutilizzo, nonché a realizzare aree per il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 181 comma 6 del d.lgs. 152/2006e dell'articolo 7 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 49 del 2014 e Centri di preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 214-ter del d.lgs. 152/2006. Il punteggio premiante è assegnato in relazione al numero di centri per lo scambio e il riuso e delle aree per il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo

e dei Centri per la preparazione al riutilizzo, nonché per i soli Centri per lo scambio e il riuso, in relazione all'estensione oraria degli stessi a copertura del servizio.

2. Ulteriore punteggio è attribuito all'offerente che si impegna a realizzare circuiti di raccolta dedicati alle utenze per il ritiro a domicilio di beni, ingombranti e non ingombranti, aventi le caratteristiche idonee per poter essere esposti e ceduti nell'ambito dell'attività di un centro per lo scambio e il riuso. Tale ulteriore punteggio è assegnato in relazione alla copertura del territorio servito.

#### Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti) e una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

#### 2.2.9 Prevenzione dei rifiuti

##### Indicazioni per la Stazione appaltante

Ulteriori iniziative per la prevenzione della produzione di rifiuti sono previste nei successivi criteri "Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio" e "Accordi con gli operatori turistici".

##### Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, tramite la stipula di specifici accordi, realizza progetti per la prevenzione dei rifiuti, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Allestimento di aree di scambio e riuso di beni tra privati presso istituti scolastici, università, parrocchie, associazioni e centri di aggregazione ecc.
- Realizzazione di giornate dello scambio e del riuso;
- Realizzazione, in sinergia con il gestore del servizio idrico, di "case dell'acqua" per l'utilizzo dell'acqua di rete, per la riduzione dell'utilizzo di bottiglie in plastica e della produzione di rifiuti da imballaggi (bottiglie) in plastica nonché delle emissioni associate al loro trasporto;
- Recupero dei prodotti alimentari, anche in scadenza, anche all'interno dei mercati, per donazioni a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 13 della legge 16 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari;
- Raccolta di farmaci non scaduti, anche tramite accordi con le farmacie, da destinare a persone con difficoltà economiche, tramite associazioni no profit e in collaborazione con i medici di famiglia del territorio.
- Servizi di dematerializzazione delle comunicazioni agli utenti (es. "bolletta elettronica").

#### Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio ed eventuali preaccordi. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

#### 2.2.10 Sistemi di micro-raccolta

##### Criterio

Punteggi premianti sono attribuiti all'offerente che si impegna ad attuare, anche in collaborazione con i sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) se esistenti, azioni di micro-raccolta di specifiche frazioni di rifiuti urbani attraverso la stipula di accordi e convenzioni

con soggetti collettivi pubblici e/o privati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo istituti scolastici, università, parrocchie, associazioni e centri di aggregazione, mense ecc.). I sistemi di micro-raccolta hanno come obiettivo la sensibilizzazione e l'educazione per il riciclo, il rafforzamento della raccolta differenziata e possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'installazione di reverse vending machine, la raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, piccoli RAEE, oli vegetali esausti, farmaci scaduti, tessili ecc.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio ed eventuali preaccordi. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

#### 2.2.11 Coinvolgimento e partecipazione dell'utenza

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone puntuali iniziative di coinvolgimento e partecipazione dell'utenza per il miglioramento della qualità del servizio, come ad esempio: Indagini di customer satisfaction;

- Istituzione, in collaborazione con la stazione appaltante, di un albo degli "Amici del riuso" composto anche da persone svantaggiate e imprese o cooperative di tipo B impiegate per le raccolte di beni da conferire ai centri per lo scambio e il riuso;
- Esperienze di local advisory board: consigli consultivi locali con il compito di formulare annualmente iniziative per il coinvolgimento degli stakeholder, come i laboratori di partecipazione della cittadinanza, per migliorare la sostenibilità dei servizi forniti dal Gestore;
- Coinvolgimento di stakeholder e decision maker per incrementare il livello di conoscenza sui temi legati alla gestione dei rifiuti;
- Realizzazione e promozione di applicazioni per la segnalazione di rifiuti abbandonati o altre situazioni lesive del decoro urbano;
- Collaborazione con le associazioni locali di volontariato per il tutoraggio ambientale e la divulgazione delle corrette pratiche di conferimento dei rifiuti.

#### 2.2.13 Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio

Criterio

Punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, a coinvolgere la GDO e i commercianti al dettaglio nella realizzazione di progetti di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento del loro riciclo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, progetti di:

- a. Valorizzazione degli imballaggi e dei prodotti contenenti materiale riciclato;
- b. Utilizzo, per l'asporto dei prodotti alimentari da banco, di sacchetti di carta riciclata o fogli di carta-plastica separabili;
- c. Promozione e incentivazione dell'uso di contenitori e buste riutilizzabili sia per i prodotti alimentari da banco, sia per il trasporto dei beni acquistati;
- d. Promozione prodotti con vuoto a rendere, prodotti sfusi e alla spina, prodotti a minore imballaggio, prodotti con imballaggi riutilizzabili;
- e. Disincentivazione (ad esempio non effettuando promozioni) dei prodotti usa e getta e dei prodotti di quarta e quinta gamma se non prossimi alla scadenza;
- f. Attivazione presso i punti vendita di sistemi di vuoto a rendere (ad esempio per imballaggi in plastica ecc.) e installazione di contenitori per la raccolta selettiva (es. piccoli RAEE, tessili, olio alimentare esausto, imballaggi e angolari in polistirene espanso ecc.);

- g. Realizzazione campagne di comunicazione e informazione ai clienti su soluzioni per ridurre i rifiuti, sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, sui sistemi innovativi di raccolta differenziata di imballaggi o materiali, sulla lettura delle etichette e sull'autocompostaggio;
- h. Prevenzione dello spreco alimentare, quali sconti per i prodotti vicini alla scadenza, devoluzione dell'invenduto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 13 della legge 16 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari;
- i. Sensibilizzazione al corretto uso dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani anche attraverso la realizzazione di scaffali dedicati alla vendita dei sacchetti per la raccolta differenziata in abbinamento a una specifica e chiara comunicazione;
- J. Promozione e incentivazione di articoli prodotti con materie prime seconde provenienti dalla raccolta dei rifiuti.

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e lettere di intenti della GDO o delle associazioni di commercianti. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

#### 2.2.14 Accordi con gli operatori turistici

Indicazioni per la Stazione appaltante

Criterio applicabile ai territori a elevato flusso turistico.

Criterio

Punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, a coinvolgere gli operatori turistici, le strutture alberghiere ed extra alberghiere e i pubblici esercizi nella realizzazione di progetti rivolti a turisti e visitatori, anche stranieri, per la prevenzione della produzione di rifiuti e per favorire corrette modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto delle regole di raccolta differenziata del territorio interessato, eventualmente fornendo contenitori sacchi e istruzioni appropriati.

Verifica

L'offerente presenta: una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e lettere di intenti degli operatori turistici. Il rispetto del criterio è verificato in

fase di esecuzione del contratto.

#### 2.2.15 Realizzazione di filiere di riciclo per specifici flussi di rifiuto

Criterio

Si attribuiscono punteggi premianti all'offerente che garantisce la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo, con indicazione del relativo impianto di trattamento, di ulteriori categorie di rifiuto non ricomprese nei criteri sull'articolazione del servizio "2.1.2 - Articolazione del servizio di raccolta".

Si attribuiscono ulteriori punti tecnici premianti all'offerente che dimostra di concorrere, direttamente o in collaborazione con gli impianti di trattamento o altri enti e istituti di ricerca, a realizzare filiere innovative e sperimentali di riciclo per categorie specifiche di rifiuto.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti

per tale tipologia di servizio e gli eventuali preaccordi. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

#### 2.2.16 Sistemi di rilevamento automatico del livello di riempimento dei contenitori

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica per contenitori stradali posizionati in zone non densamente abitate al fine di ottimizzare i giri di raccolta e/o in aree presidiate (es. giardini pubblici).

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che utilizza contenitori stradali dotati di sensor per il rilevamento del grado di riempimento finalizzato all'ottimizzazione del servizio di raccolta. Il punteggio sarà stabilito in relazione al numero di contenitori equipaggiati con sensore per rilevamento del livello di riempimento e alla dotazione tecnologica funzionale alla lettura e elaborazione dei dati trasmessi dai sensori.